SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1998.

Determinazione delle modalità di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, che prevede la soppressione, tra l'altro, dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio, con effetto dal 1° gennaio 1998;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che rinvia, a data da stabilirsi con decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio, l'entrata in funzione del nuovo sistema di versamento e riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui alle lettere *h)* e *i)* dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è effettuata dagli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento del territorio;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 4 aprile 1995, n. 334, che prevede che le ricevute di conto corrente postale intestati alle sezioni di tesoreria provinciale hanno potere liberatorio, nei confronti degli uffici, ai fini dei conti amministrativi e giudiziali;

Visto l'art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che, con decreto ministeriale, sono previste le modalità per l'introduzione di forme di pagamento delle somme dovute allo Stato, alternative al contante;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che prevede la facoltà, per i soggetti interessati di effettuare anche in euro i pagamenti delle somme dovute allo Stato;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, che prevede la possibilità di convenzioni con istituti di credito per il ritiro, presso gli uffici finanziari, dei fondi delle riscossioni da versare alle tesorerie provinciali dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che, con comma 3-*ter* aggiunto all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, prevede che con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della pogrammazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede che con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, sono individuati gli uffici autorizzati a riscuotere l'imposta di bollo;

Considerata la necessità e la convenienza, ai fini di consentire il pagamento delle somme dovute allo Stato con modalità alternative al contante, di addivenire ad ulteriori convenzioni con le banche, in quanto titolari di sub-licenza d'uso del marchio pagobancomat;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentita l'Associazione bancaria italiana;

Decreta:

Art. 1.

Le somme corrispondenti alle tasse ipotecarie e ai tributi speciali indicati nelle rispettive tabelle *A* allegate al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, entrambe modificate con decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 323, sono riscosse presso gli uffici periferici del Dipartimento del territorio, secondo le regole di contabilità generale dello Stato per quanto non derogate dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e come disciplinate dal presente decreto, emanato ai sensi del comma 3-*ter* aggiunto all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.

Sono, altresì, riscosse presso gli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio i proventi delle vendite dei fogli di mappa e degli stampati a pagamento, l'imposta di bollo, le sanzioni amministrative e ogni altro corrispettivo da riscuotersi contestualmente ai servizi resi dai predetti uffici.

Resta ferma la possibilità, secondo quanto previsto dal comma 3-*bis*, aggiunto all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall'art. 1, comma 1, lettera *e),* del predetto decreto legislativo n. 422/1998, di ver-

sare ai concessionari della riscossione, le tasse ipotecarie corrisposte contestualmente all'imposta ipotecaria e all'imposta di bollo.

Art. 2.

Presso gli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio, l'imposta di bollo è riscossa in modo virtuale.

Art. 3.

Le entrate corrispondenti ai servizi resi dagli uffici del Dipartimento del territorio sono riscosse in contante, o con gli altri titoli ammessi in pagamento, espressi in lire e in euro, secondo le norme generali di cui agli articoli 244 e 247 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, nonché con forme automatizzate di pagamento.

Art. 4.

Per il pagamento dello somme dovute tramite carte di pagamento saranno utilizzati terminali POS che potranno essere forniti dalle banche.

Gli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio possono, altresì, avvalersi dell'operato delle banche per il versamento alle tesorerie provinciali dello Stato o alle casse regionali, secondo quanto previsto dagli specifici ordinamenti delle regioni a statuto speciale.

Art. 5.

Il carico dell'ufficio è rappresentato dal totale delle somme riscosse in corrispondenza ai servizi resi.

Lo scarico si ottiene dal pareggio tra ammontare delle operazioni effettuate e importo risultante dalle quietanze di versamento alle competenti tesorerie o alle casse regionali, sia delle somme direttamente versate dall'ufficio che di quelle versate tramite le banche.

L'agente contabile è tenuto a custodire copia delle ricevute o degli scontrini rilasciati dalle apparecchiature POS.

Hanno pari efficacia liberatoria, per l'ufficio, le ricevute di conto corrente postale.

Art. 6.

Con convenzioni, a carattere oneroso, sono stabilite, a livello locale, le modalità di svolgimento dei servizi per la riscossione delle somme con modalità elettroniche e per l'eventuale ritiro valori.

Le convenzioni seguono le regole dell'evidenza pubblica, al fine di individuare l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Devono, comunque, essere rispettati i costi unitari massimi e le clausole generali che, allegate al presente decreto, formano parte integrante dello stesso.

Art. 7.

I versamenti corrispondenti alle somme prelevate presso i dipendenti uffici e quelli corrispondenti ad importi pagati con sistemi elettronici, sono effettuati al lordo dei compensi spettanti alle banche intermediarie del servizio.

Le banche, entro il terzo giorno lavorativo successivo alle operazioni effettuate tramite POS o al ritiro dei fondi, sono obbligate a versare le somme alle competenti tesorerie provinciali dello Stato o alle casse regionali.

In ogni caso, il versamento alle tesorerie provinciali dello Stato è effettuato in contanti, con postagiro o con vaglia cambiari della Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine degli uffici medesimi o delle sezioni di tesoreria, nonché con assegni bancari emessi dalle banche sui conti in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 8.

Le convenzioni possono avere una durata massima quadriennale e sono rinnovabili.

È riservata all'amministrazione la facoltà di recesso, per ragioni di convenienza e di pubblico interesse, con un preavviso di almeno sei mesi.

Analoga facoltà è concessa alla banca, con un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 9.

L'ufficio rende i conti amministrativi e giudiziali previsti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. A tal fine le banche consegnano agli uffici, entro cinque giorni lavorativi dal versamento alle competenti tesorerie o alle casse regionali, l'originale delle quietanze di versamento.

Art. 10.

Le spese per il servizio di prelievo e versamento delle somme alle competenti tesorerie provinciali dello Stato o alle casse regionali, effettuato dagli intermediari bancari, quantificate in lire 2 miliardi in ragione d'anno, sono poste a carico dell'unità previsionale di base 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo 3851, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999 e sulle corrispondenti unità previsionali per gli anni successivi.

Le spese di funzionamento dei POS, quantificate in lire 2,5 miliardi, in ragione d'anno, sono poste a carico dell'unità previsionale di base 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo 6663, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999 e sulle corrispondenti unità previsionali per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il direttore generale del Dipartimento del territorio
VACCARI

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI DELLE CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO TRIBUTI CON MODALITÀ ELETTRONICHE E DEL SERVIZIO RITIRO VALORI PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO.

- Le convenzioni con le banche per l'assegnazione dei servizi di pagamento tributi con modalità elettroniche e dell'eventuale servizio ritiro valori presso gli uffici del Dipartimento del Territorio sono stipulate a livello locale, sulla base delle direttive impartite dalle Direzioni Compartimentali del Territorio.
  Per ragioni di convenienza, è possibile la stipula di un'unica convenzione per più uffici dipendenti dalla medesima Direzione Compartimentale del Territorio.

- Per lo svolgimento dei servizi appaltati, le banche possono avvalersi, sotto la propria responsabilità, di soggetti esterni.

- Le singole convenzioni possono prevedere che le banche concedano, in comodato d'uso a carattere oneroso, le apparecchiature necessarie per il pagamento, con modalità elettroniche, delle somme dovute per i servizi resi dagli uffici del Dipartimento del Territorio, con obbligo di manutenzione delle stesse.
  I tempi di intervento per ripristinare le funzionalità del sistema sono previsti dalle convenzioni; in ogni caso, tale termine non può essere superiore a tre giorni lavorativi.

- Sono a carico degli uffici dipendenti dal Dipartimento del Territorio le spese di collegamento per l'operatività dei sistemi elettronici di pagamento.
  Sono, inoltre, a carico dei medesimi uffici le spese eventualmente sostenute dalle banche per l'adeguamento dei supporti dei sistemi elettronici di pagamento dovuti a cambiamenti richiesti dall'ufficio stesso.

- Le singole convenzioni stabiliscono il numero, la dislocazione, le modalità di funzionamento dei POS, nonché le misure di sicurezza da adottare per la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto delle specifiche tecniche e delle

caratteristiche di funzionamento del circuito PagoBancomat rilasciate dall'ente gestore. In ogni caso, devono essere rispettati i requisiti tecnici minimi indicati dall'Amministrazione con disciplinare tecnico all'atto della gara pubblica.

Le convenzioni relative al servizio di ritiro valori dovranno analiticamente disciplinare i documenti da scambiare tra le parti, i tempi di svolgimento delle operazioni, nonchè le procedure di verifica dei valori consegnati.

Spetta all'ufficio indicare, per le diverse tipologie di entrate, capo, capitolo ed articolo di riversamento delle somme.

Per i pagamenti effettuati con mezzi diversi dal contante e da vaglia cambiari della Banca d'Italia, la banca accetta i mezzi di pagamento diversi dal contante e dai vaglia cambiari della Banca d'Italia salvo buon fine.

- I servizi sono aggiudicati, secondo le regole dell'evidenza pubblica, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa. A tal fine sono presi in considerazione i ribassi offerti dalle banche, rispetto ai prezzi unitari base stabiliti dall'Amministrazione, le prestazioni accessorie eventualmente offerte dalle banche, ogni altro onere e modalità indicati nell'offerta, nonché le condizioni di operatività concesse dall'ufficio.

- Relativamente ai costi, ai fini di individuare l'offerta più vantaggiosa sono considerate le seguenti tipologie di compensi, per i quali si riporta, di seguito, il relativo prezzo unitario massimo:

– compenso per il ritiro valori	115 mila + 0,15% del ritirato al giorno	
– comodato e gestione infrastruttura	POS della banca	POS dell'ufficio
POS singolo	0,75 mil. annui	0,25 mil. annui
Server + 3 POS	2,5 mil. annui	0,55 mil. annui
server + 6 POS	3,6 mil. annui	1 mil. annuo
– gestione del servizio PagoBancomat	1,5% sul transito	
– riversamento in Tesoreria e consegna quietanza	60 mila al giorno	
– extra per uffici fuori sede o per ritiro di sabato	da concordare nelle convenzioni	

- L'inesatta esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - per il tardivo versamento delle somme in Tesoreria è dovuta una penale, sulle somme non versate, pari al tasso legale annuo vigente, maggiorato di tre punti, rapportata ai giorni di ritardo;
  - per l'omesso ritiro dei valori, nella giornata, è dovuta una penale di lire 200.000;
  - per il ritardo nel ripristino della funzionalità dei POS, è dovuta una penale massima di lire 100.000 giornaliere.

  Ripetute irregolarità commesse nello svolgimento del servizio danno diritto all'amministrazione di risolvere unilateralmente la convenzione.

- La soluzione di ogni eventuale controversia tra banche e uffici potrà essere deferita ad un collegio di tre arbitri che decide ai sensi di cui agli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile.

- La banca è esonerata da ogni responsabilità in caso di sciopero del proprio personale o dei soggetti esterni di cui si avvale, nonché negli altri casi di forza maggiore.
  Qualora gli uffici del Dipartimento del Territorio, le Tesorerie Provinciali dello Stato o le Casse Regionali non abbiano potuto funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti a carico delle banche, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, sono prorogati fino al primo giorno lavorativo per la banca, successivo alla ripresa delle attività da parte di tali soggetti.

- I versamenti devono essere effettuati dalle banche, nei tre giorni lavorativi successivi al prelievo, al lordo dei compensi alle medesime spettanti.
  A scadenze semestrali si procederà alla liquidazione di quanto dovuto alla banca, al netto delle eventuali penali accertate.

- Le convenzioni hanno durata quadriennale. E' consentito il recesso dell'Amministrazione con un preavviso di almeno sei mesi. E' consentito, altresì, il recesso della banca, con un preavviso di almeno sei mesi.

- Le convenzioni sono immediatamente vincolanti per la banca all'atto di stipulazione della convenzione, mentre diventeranno vincolanti per l'Amministrazione dopo l'approvazione mediante decreto interdirigenziale da emanarsi dal Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

98A10874

DECRETO 16 dicembre 1998.

Rideterminazione della competenza territoriale degli uffici delle imposte dirette e del registro di Borgomanero.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n, 29, ed in particolare gli articoli 2 e 4, che stabiliscono i criteri generali di esercizio del potere di autorganizzazione delle amministrazioni pubbliche:

Vista le legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera *b)*, e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate e le relative circoscrizioni territoriali;

Visto il decreto direttoriale 18 novembre 1998, con ilquale è stata disposta, per il 22 dicembre prossimo, l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Verbania, capoluogo della nuova provincia di Verbano-Cusio-Ossola, e la contestuale soppressione degli uffici delle imposte dirette e del registro ivi operanti;

Considerato che la circoscrizione dei sopprimendi uffici del predetto capoluogo comprende anche i comuni di Ameno, Armeno, Miasino, Orta San Giulio, Pella e Pettenasco, che non rientrano invece nella competenza del nuovo ufficio delle entrate di Verbania, in quanto essi, facendo parte della provincia di Novara e non di quella di Verbano-Cusio-Ossola, appartengono alla circoscrizione di uno degli uffici delle entrate della provincia novarese, e precisamente di quello di Borgomanero;

Ritenuto che, per problemi di ordine logistico, non è ancora possibile disporre l'avvio dell'ufficio delle entrate di Borgomanero, sicché, nelle more della sua attivazione, è necessario estendere la competenza degli uffici delle imposte dirette e del registro di tale sede anche ai soggetti domiciliati nei sei comuni sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa dell'attivazione dell'ufficio delle entrate di Borgomanero, la competenza territoriale degli uffici delle imposte dirette e del registro ivi operanti è estesa ai comuni di Ameno, Armeno, Miasino, Orta San Giulio, Pella e Pettenasco.

La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di attivazione dell'ufficio delle entrate di Verbania e della contestuale soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro aventi sede nel predetto capoluogo.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A10875

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 ottobre 1998.

Modificazioni all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modifiche, in attuazione della direttiva 97/61/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 530 concernente attuazione della direttiva 91\492\CEE, che stabilisce norme sanitarie applicabi alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, concernente provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 249, recante modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 91\492\CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Vista la direttiva 97\61\CE del 20 ottobre 1997, che modifica l'allegato alla direttiva 91\492\CEE, che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto il decreto del Ministero della sanità 31 luglio 1995 concernente metodiche di analisi per la determinazione dei coliformi fecali, di Escherichia coli, delle salmonelle, delle biotossine PSP (Paralytic Shellfish Poison), delle tossine DSP (Diarrhetic Shellfish Poison), del mercurio e del piombo nei molluschi bivalvi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279, del 29 novembre 1995);

Vista la decisione del Consiglio 93/383/CEE del 14 luglio 1993 in materia di laboratori di riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine;

Considerato che la direttiva 97\61\CEE apporta modifiche tecniche alla direttiva 91\492\CEE;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il testo del punto 6 del capitolo II è sostituito dal seguente:

«6. Un documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi bivalvi vivi deve accompagnare ogni lotto durante il trasporto dalla zona di produzione al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione.

Il documento è rilasciato dall'autorità competente su richiesta del produttore. Il produttore deve compilare per ciascun lotto, in caratteri leggibili e indelebili, le sezioni pertinenti del documento di registrazione, in cui devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) identità e indirizzo del produttore;

b) data di raccolta;

c) ubicazione della zona di produzione, definita in maniera circostanziata, oppure con un numero di codice;

d) status sanitario della zona di produzione come previsto al capitolo I;

e) precisa indicazione della specie di molluschi bivalvi vivi e della relativa quantità;

f) numero di riconoscimento e luogo di destinazione per il confezionamento, la stabulazione, la depurazione o la trasformazione.

Il documento di registrazione deve essere datato e firmato dal produttore.

I documenti di registrazione devono essere numerati in maniera continua e in ordine di successione. L'autorità competente tiene un registro in cui figurano il numero dei documenti di registrazione e il nome delle persone che raccolgono i molluschi bivalvi vivi a cui sono stati rilasciati. Il documento di registrazione deve riportare la data di consegna dello stesso al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione e deve essere conservato dai responsabili dei suddetti centri, zone o stabilimenti per almeno dodici mesi. Il produttore è ugualmente tenuto a conservare il documento per lo stesso periodo di tempo. Tuttavia se la raccolta è effettuata da addetti del centro di spedizione, del centro di depurazione, della zona di stabulazione o dello stabilimento di trasformazione di destinazione, il documento di registrazione può essere sostituito da un'autorizzazione permanente di trasporto rilasciata dall'autorità competente. Un modello standardizzato del documento di registrazione, contenente un riferimento ai vari requisiti che devono figurarvi e menzionati ai capitolo II, III e IV del presente allegato, sarà stabilito con decreto del Ministro della sanità in conformità a decisioni comunitarie»;

b) il testo del punto 9 del capitolo III è sostituito dal seguente:

«9. Durante il trasporto dalla zona di stabulazione, dove sono stati raccolti, al centro di spedizione, al centro di depurazione, allo stabilimento di trasformazione riconosciuti, i lotti devono essere accompagnati da un documento di registrazione contenente in particolare, oltre alle indicazioni previste al Capitolo II, punto 6 del presente allegato, l'ubicazione e il numero di riconoscimento della zona di stabulazione e l'indicazione della durata della stabulazione effettuata, nonché qualsiasi altra indicazione necessaria per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto.

Tale requisito non è necessario nel caso in cui, sia nella zona di stabulazione che nel centro di spedizione, nel centro di depurazione o nello stabilimento di trasformazione, operino gli stessi addetti»;

c) il testo del secondo comma del punto 13 della sezione III del capitolo IV è sostituito dal seguente:

«I centri di depurazione che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi a centri di spedizione devono fornire un documento di registrazione contenente in particolare, oltre alle indicazioni previste al Capitolo II, punto 6 del presente allegato, il numero di riconoscimento e l'indirizzo del centro di depurazione e l'indicazione della durata del processo di depurazione effettuata, le date di ingresso e uscita dal centro di depurazione nonché qualsiasi altra indicazione necessaria per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto».

d) il testo del punto 4 della sezione IV del capitolo IV è sostituito dal seguente;

«I centri di spedizione devono tenere a disposizione dell'autorità competente i seguenti dati:

a) i risultati degli esami microbiologici dei molluschi bivalvi vivi provenienti da una zona di produzione riconosciuta o da una zona di stabulazione o da un centro di depurazione:

b) la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di spedizione e i documenti di registrazione pertinenti;

c) dati particolareggiati sulle spedizioni, inclusi i nomi e gli indirizzi dei destinatari, la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi spediti e il/i numero/i del/i documento/i di registrazione d'ingresso corrispondente/i alle spedizioni di molluschi.

Tali dati devono essere classificati cronologicamente e archiviati per un periodo di almeno dodici mesi, che dovrà essere precisato dall'autorità competente».

e) al capitolo V è aggiunto il seguente punto;

«*7-bis*) il tenore di "Amnesic Shellfish Poisoning" (ASP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti commestibili separatamente) non deve superare i 20 microgrammi di acido domoico per grammo secondo il metodo di analisi HPLC».

Art. 2.

1. Ai fini della determinazione delle biotossine algali ASP è approvato il metodo di analisi riportato in allegato.

Art. 3.

1. Il laboratorio nazionale di riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine è il Centro ricerche marine, viale A. Vespucci 2 - Cesenatico (Forlì).

2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 105

ALLEGATO

METODO PER L'IDENTIFICAZIONE E LA DETERMINAZIONE DELL'ACIDO DOMOICO NEI MOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHI

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo descritto permette l'identificazione e la determinazione dell'acido domoico nei molluschi eduli lamellibranchi. Il limite di rivelazione del metodo è di 0,2 µg di acido domoico per g di tessuto edibile.

2. Principio del metodo

L'acido domoico è estratto dalla polpa dei molluschi con soluzione metanolo:acqua, 1:1 (v:v), e, dopo ultrafiltrazione, è determinato mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) su colonna C_{18}, con rivelazione spettrofotometrica UV, alla lunghezza d'onda di 242 nm.

3. Reagenti

3.1 Tutti i reagenti impiegati devono essere di qualità analitica.
3.2 L'acqua usata deve essere bidistillata.
3.3 Acetonitrile.
3.4 Acido domoico.
3.5 Metanolo.
3.6 Acido trifluoroacetico (TFA) per spettroscopia.

4. Apparecchiature

4.1 Vetreria di laboratorio.
4.2 Bilancia tecnica.
4.3 Bilancia analitica.
4.4 Omogeneizzatore a lame rotanti.
4.5 Omogeneizzatore ad immersione.
4.6 Centrifuga.
4.7 Unità filtro di tipo Millipore Ultrafree-MC, membrana PLGC, a basso assorbimento, da 10.000 NMWL, o unità filtro equivalenti.
4.8 Sistema per degassaggio eluenti.
4.9 Pompa per HPLC.
4.10 Valvola d'iniezione con *loop* fisso.
4.11 Sistema di termostatazione colonne.
4.12 Pre-colonna per HPLC impaccata con 5 µm di ODS.
4.13 Colonna analitica per HPLC (250 x 4.6 mm), impaccata con 5 µm di ODS, termostatata a 40° C (4.11).
4.14 Rivelatore spettrofotometrico UV.
4.15 Sistema per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati.

5. Soluzioni

5.1 Soluzione acetonitrile:acqua, 10:90 (v:v).
5.2 Soluzione concentrata di acido domoico [100 µg/mL]. Pesare 0,5 mg di acido domoico (3.4) e disciogliere in 5,0 mL di soluzione acetonitrile:acqua, 10:90 (v:v) (5.1).

5.3 Soluzioni di riferimento. Diluire la soluzione concentrata di acido domoico (5.2) con soluzione acetonitrile:acqua, 10:90 (v:v) (5.1) in modo da ottenere soluzioni di concentrazioni di 0,4 µg/mL, 2,0 µg/mL, 4,0 µg/mL e 8,0 µg/mL di acido domoico.

5.4 Soluzione estraente di acqua:metanolo, 1:1 (v:v).

5.5 Fase mobile. Miscelare 100 mL acetonitrile (3.3) con 400 mL di acqua (3.2); aggiungere 0,2 mL TFA (3.6), e portare a volume con acqua (3.2) in matraccio tarato da 1000 mL. Assicurare il degassaggio della fase mobile.

6. Procedimento

6.1 Preparazione dei campioni

6.1.1 Pulire esternamente, lavandoli con acqua, i molluschi da analizzare.

6.1.2 Aprire i molluschi tagliando i muscoli adduttori e rimuovere i tessuti molli (polpa) del mollusco dalla conchiglia. Non si devono usare né calore, né anestetici prima di aprire il mollusco e nel corso dell'operazione bisogna evitare di danneggiare o tagliare il corpo.

6.1.3 Prelevare un campione di ca. 100 g di polpa (6.1.2) e trasferirlo su una retina di plastica, lasciando scolare per 5 minuti.

6.1.4 Omogeneizzare il campione (6.1.3) con omogeneizzatore a lame rotanti (4.4).

Nota: Conservare la polpa residua (6.1.3) a temperatura ≤ -10 °C.

6.2 Estrazione

6.2.1 Pesare accuratamente un'aliquota di 4 g di campione omogeneizzato (6.1.4) e trasferirla in un tubo da centrifuga graduato.

6.2.2 Aggiungere all'omogeneizzato (6.2.1) 16,0 mL di soluzione estraente (5.4) ed estrarre con omogeneizzatore ad immersione (4.5) per 3 min a 10.000 rpm.

6.2.3 Centrifugare (4.6) l'estratto (6.2.2) a 3000 rpm per 10 min.

6.3 Ultrafiltrazione

6.3.1 Prelevare dalla fase liquida (6.2.3) un'aliquota di 0,1 mL e trasferirla nell'unità di ultrafiltrazione (4.7).

6.3.2 Ultrafiltrare centrifugando per 30 minuti a 9000 rpm.

Note: Analizzare l'estratto filtrato (6.3.2) in un breve intervallo di tempo.
Conservare gli estratti residui (6.3.1) a temperatura ≤ -10 °C.

6.4 Determinazione HPLC-UV

6.4.1 Condizioni cromatografiche:

- separazione mediante eluizione isocratica, a 40 °C (4.11);
- fase mobile: (5.5);
- flusso: 1 mL/min;
- volume iniettato 20 µL;
- rivelazione spettrofotometrica a 242 nm.

6.4.2 Costruzione della curva di taratura.
Iniettare le soluzioni di riferimento (5.3);
costruire una curva di taratura di tipo $y = ax + b$,

dove: y = area del picco dell'acido domoico; x = concentrazione della soluzione di riferimento (5.3) in µg/mL; a = coefficiente angolare; b = intercetta sull'asse delle y.

6.4.3 Analisi dei campioni per la ricerca di acido domoico:
iniettare 20 µL di estratto filtrato (6.3.2) per la determinazione HPLC-UV.

Nota: Eseguire prima di ogni serie analitica la determinazione del "bianco-reagente", applicando l'intero metodo di analisi omettendo la porzione di campione per l'analisi. Nel cromatogramma del bianco-reagente non dovrebbero essere presenti picchi interferenti con l'acido domoico, oppure presenti a livelli trascurabili.

7. Identificazione

7.1 L'identificazione dell'acido domoico si ottiene per confronto del tempo di ritenzione del picco del campione ed il tempo di ritenzione del picco dello standard di acido domoico.

7.2 Per informazioni supplementari ricorrere alla co-cromatografia.

7.2.1 Ripartire l'estratto (6.3.2) in 2 aliquote:
a) su un aliquota effettuare direttamente la determinazione HPLC-UV (6.4);
b) addizionare all'altra aliquota un volume trascurabile di soluzione standard di acido domoico (5.2 o 5.3) in modo tale da ottenere una concentrazione finale di acido domoico nell'estratto pari a circa il doppio della concentrazione che si ritiene presente nell'estratto in esame.

7.2.2 L'identificazione del picco dell'acido domoico nell'aliquota (7.2.1.b) è basata sulla presenza di un picco, la cui area incrementa, rispetto all'area del picco dell'estratto non addizionato (7.2.1, a) in modo proporzionale alla quantità di analita addizionato. La larghezza del picco (7.2.1, b), misurata a metà altezza, deve essere 90-110 % della larghezza ottenuta per il picco dell'estratto non addizionato (7.2.1, a) ed il tempo di ritenzione deve coincidere con quello del picco ottenuto per l'estratto non addizionato (7.2.1, a).

8. Determinazione

8.1 La determinazione quantitativa è realizzata mediante interpolazione dell'area del picco dell'acido domoico nell'estratto campione sulla curva di taratura (6.4.2).

8.2 Per campioni ad elevate concentrazioni di acido domoico è opportuno procedere a diluizioni dell'estratto filtrato (6.3.2) prima della determinazione cromatografica, al fine di ottenere una concentrazione di analita compresa nell'intervallo di linearità verificato (6.4.2).

8.3 Espressione dei risultati
La concentrazione C di acido domoico, espressa in µg di acido domoico per g di polpa, è calcolata secondo la seguente equazione:

$$C = \frac{y-b}{a} \times \frac{100}{R_m} \times \frac{V}{m} \times D$$

dove:

y = Area del picco di acido domoico dell'estratto campione (6.4.3).
b = Intercetta della curva (6.4.2) sull'asse delle y.
a = Coefficiente angolare della curva di taratura (6.4.2).
R_m = Recupero medio (%), calcolato come al punto 9.2.9.
V = Volume finale dell'estratto (6.2.2).
m = Massa in g dell'aliquota di campione (6.2.1).
D = Fattore di diluizione (se è stata operata una diluizione dell'estratto) (8.2).

9. Valutazione del metodo

9.1 Limite di rivelazione.
Il limite di rivelazione del metodo, calcolato con un S/N = 5:1, è pari a 0,2 μg di acido domoico per g di polpa.

9.2 Calcolo del recupero

9.2.1 Valutare il recupero del metodo effettuando prove di recupero su "bianco- campione" di molluschi per il quale attraverso precedenti determinazioni cromatografiche sia stata dimostrata l'assenza del picco dell'acido domoico o di picchi interferenti nell'intorno del tempo di ritenzione dell'acido domoico.

9.2.2 Preparare il bianco-campione come descritto in 6.1 fino ad ottenere un omogeneizzato di bianco-campione.

9.2.3 Suddividere il bianco-campione omogeneizzato (9.2.2) in un numero di aliquote corrispondenti ai livelli di fortificazione, più un'aliquota per la prova in bianco.

9.2.4 Fortificare le aliquote (9.2.3), ad eccezione dell'aliquota destinata alla prova in bianco, con ridotti volumi di soluzione concentrata di acido domoico (5.2) in modo da ottenere in ogni aliquota una diversa concentrazione di acido domoico (livello di fortificazione). I livelli di fortificazione devono essere almeno 2.

9.2.5 Procedere con l'estrazione e l'analisi dei campioni fortificati e della prova in bianco, come descritto in 6.2 - 6.4.

9.2.6 Verificare l'assenza di picchi nell'intorno tempo di ritenzione dell'acido domoico nella prova in bianco.

9.2.7 Calcolare il recupero in percentuale (R), sui campioni fortificati, come segue:

$$R = \frac{y-b}{a} \times \frac{100}{C_f} \times \frac{V}{m}$$

dove:

y = Area del picco di acido domoico dell'estratto campione (6.4.3).
b = Intercetta della curva (6.4.2) sull'asse delle y.
a = Coefficiente angolare della curva di taratura (6.4.2).
C_f = Concentrazione teorica di acido domoico nell'aliquota di campione fortificato (9.2.4).
V = Volume finale dell'estratto (6.2.2).
m = Massa in g dell'aliquota di campione (6.2.1).

9.2.8 Eseguire le prove di recupero, per ciascun livello di fortificazione, in triplicato, per due giorni consecutivi ($n \geq 12$).

9.2.9 Stima dell'accuratezza e precisione.
Analizzare statisticamente i valori di recupero (9.2.7) ottenuti nelle diverse prove (9.2.8) per ottenere il recupero medio (R_m) e la deviazione standard del metodo.

Nota: Valori indicativi di recupero medio (%) per i livelli di fortificazione di 2 e 20 µg/g sono rispettivamente di 91,9 ± 6,2 e 96,3 ± 3,8 con un valore medio di 94,3 ± 5,3..

10. Sicurezza

L'acido domoico è una neurotossina e deve essere maneggiata con cautela.

Acetonitrile e metanolo sono solventi tossici e volatili.

L'acido trifluoroacetico è tossico, volatile e corrosivo e deve essere maneggiato sotto cappa.

Tutte queste sostanze sono nocive se ingerite, inalate o assorbite per via cutanea.

12. Riferimenti

Quilliam, M. A., Xie, M., and Hardstoff, W. R. (1995) *J. AOAC Int.* 78, 543-554.

98A10832

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 ottobre 1998.

Fissazione degli importi e modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e denominazione di origine controllata e garantita.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979, con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il Piano agricolo nazionale, recante, fra l'altro, direttive per il riconoscimento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto l'art. 13 del regolamento del Consiglio CEE n. 823/1987 del 16 luglio 1987 che stabilisce norme relative agli esami chimico-fisici ed organolettici cui devono essere sottoposti i vini che possono beneficiare della denominazione V.Q.P.R.D.;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, riguardante «legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», che ha favorito, tra l'altro, la promozione di un regime di interventi diretti a garantire la qualità dei prodotti agricoli e alimentari e ad intensificare la correlata azione di controllo;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto l'art. 13, comma 1, della citata legge n. 164/1992, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonché il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;

Vista la circolare n. 28 del 26 novembre 1993, con la quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo, sono state impartite disposizioni per l'effettuazione degli esami chimico-fisici ed il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

Visto l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;

Visti i decreti di istituzione delle 161 commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C. e/o a D.O.C.G. di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto;

Ritenuto di confermare per l'anno 1999 l'affidamento dell'incarico di provvedere al funzionamento delle commissioni di degustazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio 1999 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma pari a L. 25.000 per ogni campione prelevato e di una somma pari a L. 200 per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per l'operato e le spese di funzionamento delle commissioni medesime.

Art. 2.

Le modalità di pagamento delle somme di cui all'art. 1 sono stabilite dalla camera di commercio competente per territorio.

Art. 3.

Sul capitolo 7224 dello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole per le attività delle commissioni e comitati di settore, graverà un importo pari alla differenza, non coperta dal contributo versato dai richiedenti di cui all'art. 1, per assicurare il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine e/o a denominazione di origine controllata e garantita.

A tale scopo, il massimale di spesa ammesso per il funzionamento di ciascuna commissione concernente vini a denominazione di origine controllata viene fissato in L. 24.000.000, ad eccezione di quelle insediate presso le camere di commercio di Alessandria e Cuneo per le quali il massimale di spesa è fissato in L. 30.000.000; mentre per ciascuna commissione concernente vini a denominazione di origine controllata e garantita viene fissato in L. 44.000.000.

Art. 4.

Alla fine di ogni anno ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura redige apposita relazione riguardante l'attività svolta dalle commissioni di degustazione ivi operanti, corredata di tutti i dati e le informazioni concernenti l'attività e le spese sostenute.

Art. 5.

Alla verifica della regolarità, pertinenza e congruità delle attività di cui al precedente art. 4 ed al fine di accertare le eventuali differenze di cui all'art. 3, comma 1, provvede una commissione nominata con decreto ministeriale e composta da tre funzionari delle carriere dirigenziale o direttiva del Ministero di cui due appartenenti al ruolo amministrativo ed uno al ruolo tecnico.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 197

ALLEGATO

ELENCO DELLE COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE PREVISTE SUL TERRITORIO ITALIANO PER L'ESAME ORGANOLETTICO DEI V.Q.P.R.D.

ALESSANDRIA - decreto ministeriale del 17 gennaio 1997.

n. *A* - «Gavi» «Cortese Alto Monferrato» «Malvasia di Casorzo d'Asti» «Colli Tortonesi - Cortese, Bianco, Rosso, Chiaretto» «Piemonte» «Monferrato» «Asti Spumante - Moscato d'Asti» «Brachetto d'Acqui».

n. *B* - «Barbera d'Asti» «Barbera del Monferrato» «Colli Tortonesi - Barbera, Bianco, Rosso, Chiaretto» «Piemonte» «Monferrato».

n. *C* - «Dolcetto di Ovada» «Dolcetto d'Acqui» «Colli Tortonesi - dolcetto, Bianco, Rosso, Chiaretto» «Piemonte» «Monferrato».

n. *D* - «Grignolino del Monferrato Casalese» «Rubino di Cantavenna» «Gabiano» «Colli Tortonesi - Bianco, Rosso, Chiaretto» «Piemonte» «Monferrato».

n. *E* - «Gavi» «Cortese Alto Monferrato» «Malvasia di Casorzo d'Asti» «Barbera d'Asti» «Barbera del Monferrato» «Dolcetto d'Ovada» «Dolcetto d'Acqui» «Grignolino del Monferrato Casalese» «Rubino di Cantavenna» «Gabiano» «Colli Tortonesi» «Piemonte» «Monferrato» «Asti - Moscato d'Asti» «Brachetto d'Acqui».

ANCONA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *A* - «Verdicchio dei Castelli di Jesi» «Verdicchio di Matelica» «Rosso Conero» «Rosso Piceno» «Esino» «Lacrima di Morro d'Alba» «Bianco dei Colli Maceratesi».

n. *B* - «Verdicchio dei Castelli di Jesi» «Verdicchio di Matelica» «Rosso Conero» «Rosso Piceno» «Esino» «Lacrima di Morro d'Alba» «Bianco dei Colli Maceratesi».

AREZZO - decreto ministeriale 2 febbraio 1998.

n. 1 - «Chianti» e altri V.Q.P.R.D. della provincia.

n. 2 - «Chianti» e altri V.Q.P.R.D. della provincia.

ASCOLI PICENO - decreto ministeriale 10 marzo 1997.

n. 1 - «Rosso Piceno» «Rosso Piceno Superiore « Falerio dei Colli Ascolani».

ASTI - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *A1* - «Asti Spumante - Moscato d'Asti» e altri vini dolci DOC della provincia di Asti.

n. *A2* - «Asti Spumante - Moscato d'Asti» «Malvasia di Casorzo» «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» «Freisa Dolce» «Loazzolo» «Brachetto d'Acqui».

n. *B1* - «Barbera d'Asti» «Barbera del Monferrato».

n. *B2* - «Barbera d'Asti» «Barbera del Monferrato» «Dolcetto d'Asti» «Ruché di Castagnole Monferrato» «Freisa Secco» «Grignolino d'Asti» «Cortese dell'Alto Monferrato».

n. *C* - «Cortese dell'Alto Monferrato» «Grignolino d'Asti» «Dolcetto d'Asti» «Freisa d'Asti» «Malvasia di Casorzo» «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» «Ruché di Castagnole Monferrato» «Brachetto d'Acqui».

n. *D* - «Piemonte» e altri V.Q.P.R.D. della provincia di Asti.

n. *E* - «Monferrato» e altri V.Q.P.R.D. della provincia di Asti.

AVELLINO - decreto ministeriale 17 ottobre 1997.

n. *1* - «Fiano di Avellino» «Greco di Tufo» «Taurasi».

BARI - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *C1* - «Castel del Monte».

n. *L1* - «Locorotondo» «Martina Franca o Martina».

n. *R1* - «Rosso Barletta» «Rosso Canosa» «Gravina» «Gioia del Colle» «Moscato di Trani» «Aleatico di Puglia».

BENEVENTO - decreto ministeriale 5 febbraio 1997.

n. *1* - «Guardiolo o Guardia Sanframondi» «Sant'Agata de' Goti» «Solopaca» «Taburno e Aglianico del Taburno».

BERGAMO - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Valcalepio».

BIELLA - decreto ministeriale 2 febbraio 1998.

n. *1* - Bramaterra e altri V.Q.P.R.D. della provincia.

BOLOGNA - decreto ministeriale 11 marzo 1998.

n. *1* - «Albana di Romagna» «Sangiovese di Romagna» «Trebbiano di Romagna» «Romagna Albana Spumante» e altri V.Q.P.R.D. della provincia.

n. *2* - «Colli Bolognesi» e altri V.Q.P.R.D. della provincia di Bologna.

n. *3* - «Montuni del Reno» e altri V.Q.P.R.D. della provincia di Bologna.

n. *4* - «Colli di Imola».

BOLZANO - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Caldaro o Lago di Caldaro» e altri vini DOC della provincia di Bolzano.

n. *2* - «Caldaro o Lago di Caldaro» «Alto Adige Santa Maddalena», «A.A. Colli di Bolzano», «A.A. Meranese» «A.A. Schiava» e altri vini DOC della provincia di Bolzano.

n. *3* - «Alto Adige» «A.A. Valle Isarco», «A.A. Terlano» e altri vini DOC della provincia di Bolzano.

n. *4* - «Alto Adige» «Valdadige» e altri vini DOC della provincia di Bolzano.

BRESCIA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Botticino» «Capriano del Colle» «Cellatica» «Garda» «Lugana» «Riviera del Garda Bresciano» «S. Martino della Battaglia» «Terre di Franciacorta» «Franciacorta».

BRINDISI - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Locorotondo» «Martina o Martina Franca» «Ostuni» «Primitivo di Manduria» «Salice Salentino» «Squinzano».

CAGLIARI - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Campidano di Terralba o Terralba» «Cannonau di Sardegna» «Carignano del Sulcis» «Girò di Cagliari» «Malvasia di Cagliari» «Monica di Cagliari» «Monica di Sardegna» «Moscato di Cagliari» «Moscato di Sardegna» «Nasco di Cagliari» «Nuragus di Cagliari» «Vermentino di Sardegna» «Sardegna Semidano».

CAMPOBASSO - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Biferno».

CATANIA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Cerasuolo di Vittoria» «Etna».

CHIETI- decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Montepulciano d'Abruzzo e Trebbiano d'Abruzzo».

COSENZA - decreto ministeriale 28 aprile 1997.

n. *1* - «Donnici» «Pollino» «San Vito di Luzi» «Savuto» «Verbicaro».

CROTONE - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Ciro» «Melissa».

CUNEO - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *A1* - «Barolo» «Barbaresco».

n. *A2* - «Barolo e Barbaresco».

n. *B1* - «Dolcetto d'Alba» «Dolcetto di Diano d'Alba» «Dolcetto di Dogliani» «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» e gli altri V.Q.P.R.D. della provincia di Cuneo.

n. *B2* - «Dolcetto d'Alba» «Dolcetto di Diano d'Alba» «Dolcetto di Dogliani» «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» e altri V.Q.P.R.D. della provincia di Cuneo.

n. *C* - «Barbera d'Alba» «Piemonte Barbera» «Verduno Pelaverga o Verduno» e altri V.Q.P.R.D. della provincia.

n. *D1* - «Asti» e «Moscato d'Asti».

n. *D2* - «Asti» e «Moscato d'Asti».

n. *E* - «Nebbiolo d'Alba» «Roero» e gli altri V.Q.P.R.D. della provincia di Cuneo.

n. *F* - «Langhe» «Piemonte» e altri V.Q.P.R.D. della provincia di Cuneo».

n. *G* «Piemonte» «Langhe» e altri V.Q.P.R.D. della provincia di Cuneo.

FERRARA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Bosco Eliceo».

FIRENZE - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Chianti classico» «Vin Santo del Chianti classico».

n. *2* - «Chianti classico» «Vin Santo del Chianti classico».

n. *3* - «Chianti» e sue sottodenominazioni (Bianco e Vin Santo dell'Empolese) (Colli dell'Etruria centrale).

n. *4* - «Chianti» e sue sottodenominazioni (Bianco e Vin Santo dell'Empolese) (Colli dell'Etruria centrale).

n. *5* - «Chianti» e sue sottodenominazioni (Bianco e Vin Santo dell'Empolese) (Colli dell'Etruria centrale).

n. *6* - «Chianti» e sue sottodenominazioni (Bianco e Vin Santo dell'Empolese) (Colli dell'Etruria centrale).

n. *7* - «Chianti» e sue sottodenominazioni (Bianco e Vin Santo dell'Empolese) (Colli dell'Etruria centrale).

n. *8* - «Chianti» e sue sottodenominazioni «Carmignano» «Bianco e Vin Santo dell'Empolese» «Barco Reale di Carmignano» «Carmignano» «Colli dell'Etruria Centrale» «Pomino».

FOGGIA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «San Severo» «Cacc'e mmitte di Lucera» «Rosso di Cerignola» «Orta Nova» «Moscato di Trani».

FORLÌ - decreto ministeriale 27 febbraio 1997.

n. *1* - «Albana di Romagna» «Trebbiano di Romagna» «Sangiovese di Romagna» «Cagnina di Romagna» «Romagna Albana Spumante» «Pagadebit di Romagna».

FROSINONE - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Cesanese del Piglio» «Genazzano».

GENOVA - decreto ministeriale 14 maggio 1998.

n. *1* - «Golfo di Tigullo».

GORIZIA - decreto ministeriale 14 gennaio 1997.

n. *1* - «Collio goriziano» «Friuli - Isonzo - Carso».

n. *2* - «Collio goriziano» «Friuli - Isonzo - Carso».

GROSSETO - decreto ministeriale 17 gennaio 1997.

n. *1* - «Ansonica Costa dell'Argentario» «Monteregio di Massa Marittima» «Morellino di Scansano» «Parrina» «Bianco di Pitigliano».

IMPERIA - decreto ministeriale 30 dicembre 1993.

n. *1* - «Rossese di Dolceacqua» «Riviera Ligure di Ponente».

L'AQUILA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Montepulciano d'Abruzzo» «Trebbiano d'Abruzzo».

LA SPEZIA - decreto ministeriale 3 giugno 1997.

n. *1* - «Cinque Terre - Cinque Terre Sciacchetrà» «Colli di Luni» «Colline di Levanto».

LATINA - decreto ministeriale 19 febbraio 1997.

n. *1* - «Aprilia» «Circeo» «Cori» «Velletri».

LIVORNO - decrteo ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Elba».

n. *2* - «Bolgheri» «Bianco Pisano di S. Torpè».

n. *3* - «Val di Cornia».

LUCCA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Montecarlo» «Colline Lucchesi».

MACERATA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Verdicchio di Matelica» «Rosso Piceno» «Verdicchio dei Castelli di Jesi» «Vernaccia di Serrapetrona» «Esino» «Bianco dei Colli Maceratesi».

MANTOVA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Garda» «Lambrusco Mantovano» «Colli Morenici Mantovani del Garda».

MASSA CARRARA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Candia dei Colli Apuani» «Colli di Luni».

MESSINA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Faro» «Malvasia delle Lipari».

MODENA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Lambrusco di Sorbara» «Lambrusco Salammo di S. Croce» «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro».

n. *2* - «Montuni del Reno».

NOVARA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Boca» «Fara» «Ghemme» «Sizzano» «Colline Novaresi».

NUORO - decreto ministeriale 18 settembre 1997.

n. *1* - «Cannonau di Sardegna» «Malvasia di Bosa» «Mandrolisai» «Monica di Sardegna» «Moscato di Sardegna» «Nuragus di Cagliari» «Vermentino di Sardegna» «Vermentino di Gallura».

PADOVA - decreto ministeriale 17 gennaio 1997.

n. *C1* - «Colli Euganei».

n. *C2* - «Bagnoli di Sopra o Bagnoli» «Colli Euganei».

PARMA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Colli di Parma».

PAVIA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Oltrepò Pavese».

n. *2* - «Oltrepò Pavese».

n. *3* - «Oltrepò Pavese» «San Colombano».

PERUGIA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Torgiano» «Montefalco Sagrantino» «Colli Alto Tiberini» «Colli Perugini» «Colli Martani» «Colli del Trasimeno» «Montefalco» «Torgiano».

PESARO - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Bianchello del Metauro» «Colli Pesaresi».

PESCARA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Montepulciano d'Abruzzo» «Trebbiano di Abruzzo».

PIACENZA - decreto ministeriale 19 febbraio 1997.

n. *1* - «Colli Piacentini Gutturnio - Gutturnio Classico - Gutturnio Superiore - Gutturnio Riserva - Barbera - Bonarda - Bonarda Spumante - Pinot Nero - Cabernet Sauvignon - Novello» e altri V.Q.P.R.D. della provincia.

n. *2* - «Colli Piacentini Malvasia - Sauvignon - Ortrugo - Trebbianino Val Trebbia - Pinot Grigio - Pinot Spumante - Monterosso Val d'Arda - Val Nure - Chardonnay - Vin Santo - Vin Santo di Vigoleno» e altri V.Q.P.R.D. della provincia.

PISA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *C1* - «Chianti».

n. *TM1* - «Bianco Pisano di San Torpè» «Colli dell'Etruria Centrale» «Montescudaio».

PISTOIA - decreto ministeriale 14 gennaio 1997.

n. *1* - «Chianti».

n. *2* - «Bianco della Valdinievole» «Colli dell'Etruria Centrale».

PORDENONE - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Friuli-Grave» «Friuli-Latisana» «Lison-Pramaggiore».

n. *2* - «Friuli-Grave» «Friuli-Latisana» «Lison-Pramaggiore».

POTENZA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Aglianico del Vulture».

PRATO - decreto ministeriale 19 febbraio 1997.

n. *1* - «Chianti».

n. *2* - «Carmignano».

RAGUSA - decreto ministeriale 17 settembre 1997.

n. *1* - «Cerasuolo di Vittoria» «Eloro».

RAVENNA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Trebbiano di Romagna» «Sangiovese di Romagna» «Cagnina di Romagna» «Pagadebit di Romagna» «Bosco Eliceo» «Romagna Albana Spumante» «Albana di Romagna».

REGGIO EMILIA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Lambrusco Reggiano» «Colli di Scandiano» «Colli di Canossa».

n. *2* - «Lambrusco Reggiano» «Bianco di Scandiano» «Colli di Canossa».

RIMINI - decreto ministeriale 17 settembre 1997.

n. *1* - «Trebbiano di Romagna» «Sangiovese di Romagna» «Pagadebit di Romagna» «Colli di Rimini».

ROMA - decreto ministeriale 17 settembre 1997.

n. *1* - «Frascati» «Colli Albani» «Montecompatri-Colonna» «Marino» «Colli Lanuvini» «Velletri» «Cerveteri» «Bianco Capena» «Zagarolo» «Trebbiano - Merlot - Sangiovese di Aprilia» «Cesanese di Olevano Romano» «Genazzano» «Castelli Romani» «Colli della Sabina» «Tarquinia» ed altri V.Q.P.R.D. della provincia.

n. *2* - «Frascati» «Colli Albani» «Montecompatri-Colonna» «Marino» «Colli Lanuvini» «Velletri» «Cerveteri» «Bianco Capena» «Zagarolo» «Trebbiano - Merlot - Sangiovese di Aprilia» «Cesanese di Olevano Romano» «Genazzano» «Castelli Romani» «Colli della Sabina» «Tarquinia» ed altri V.Q.P.R.D. della provincia.

n. *3* - «Frascati» «Colli Albani» «Montecompatri-Colonna» «Marino» «Colli Lanuvini» «Velletri» «Cerveteri» «Bianco Capena» «Zagarolo» «Trebbiano - Merlot - Sangiovese di Aprilia» «Cesanese di Olevano Romano» «Genazzano» «Castelli Romani» «Colli della Sabina» «Tarquinia» ed altri V.Q.P.R.D. della provincia.

SALERNO - decreto ministeriale 4 marzo 1997.

n. *1* - «Castel S. Lorenzo» «Cilento».

n. *2* - «Costa d'Amalfi».

SASSARI - decreto ministeriale 19 febbraio 1997.

n. *1* - «Cannonau di Sardegna» «Monica di Sardegna» «Moscato di Sorso Sennori» «Moscato di Sardegna» «Vermentino di Sardegna» «Vermentino di Gallura».

SAVONA - decreto ministeriale 5 febbraio 1997.

n. *1* - «Riviera Ligure di Ponente».

SIENA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *N/1* - «Vino Nobile di Montepulciano».

n. *B/3* - «Brunello di Montalcino».

n. *V/4* - «Vernaccia di S. Gimignano» «S. Gimignano».

n. *D/10* - «Bianco Vergine Valdichiana» «Colli dell'Etruria Centrale» «Rosso di Montepulciano» «Vin Santo di Montepulciano» «Val d'Arbia».

n. *C/2* - «Chianti Classico» «Vin Santo del Chianti Classico».

n. *C/5* - «Chianti - Chianti Colli Senesi».

n. *C/6* - «Chianti Classico» «Vin Santo del Chianti Classico».

n. *C/7* - «Chianti - Chianti Colli Senesi».

n. *C/8* - «Chianti Classico» «Vin Santo del Chianti Classico».

n. *C/9* - «Chianti - Chianti Colli Senesi».

n. *D11* - «Rosso di Montalcino» «Moscadello di Montalcino» «Sant'Antimo».

SIRACUSA - decreto ministeriale 19 febbraio 1997.

n. *1* - «Moscato di Noto» «Moscato di Siracusa.

SONDRIO - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Valtellina» «Valtellina Superiore».

TARANTO - decreto ministeriale 14 gennaio 1997.

n. *1* - «Lizzano» «Primitivo di Manduria» «Martina o Martina Franca».

TERAMO - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Montepulciano d'Abruzzo» «Trebbiano di Abruzzo» «Controguerra».

TERNI - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Orvieto» «Colli Perugini» «Colli Amerini».

TORINO - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Carema» «Caluso» «Freisa di Chieri» «Canavese» «Pinerolese».

TRAPANI - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Marsala» «Alcamo» «Moscato di Pantelleria».

TRENTO - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Teroldego Rotaliano» «Caldaro» «Casteller» «Valdadige».

n. *2* - «Trentino».

n. *3* - «Trento Spumante».

TREVISO - decreto ministeriale 5 febbraio 1997.

n. *1A* - «Vini del Piave o Piave».

n. *1B* - «Vini del Piave o Piave».

n. *2A* - «Colli di Conegliano» «Montello e Colli Asolani» «Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene».

n. *2B* - «Colli di Conegliano» «Montello e Colli Asolani» «Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene».

TRIESTE - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Carso».

UDINE - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli-Grave» «Friuli-Latisana» «Friuli-Aquileia» «Friuli-Annia».

n. *2* - «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli-Grave» «Friuli-Latisana» «Friuli-Aquileia» «Friuli-Annia».

n. *3* - «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli-Grave» «Friuli-Latisana» «Friuli-Aquileia» «Friuli-Annia».

n. *4* - «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli-Grave» «Friuli-Latisana» «Friuli-Aquileia» «Friuli-Annia».

n. *5* - «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli-Grave» «Friuli-Latisana» «Friuli-Aquileia» «Friuli-Annia».

n. *6* - «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli-Grave» «Friuli-Latisana» «Friuli-Aquileia» «Friuli-Annia».

n. *7* - «Colli Orientali del Friuli» e sottozone Ramandolo, Cialla e Rosazzo, «Friuli-Grave» «Friuli-Latisana» «Friuli-Aquileia» «Friuli - Annia».

VENEZIA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Vini del Piave».

n. *2* - «Lison-Pramaggiore».

n. *2A* - «Lison-Pramaggiore».

VERCELLI - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Gattinara» «Bramaterra» «Lessona» «Caluso» «Coste della Sesia» «Canavese».

VERONA - decreto ministeriale 27 febbraio 1997.

n. *1* - «Valpolicella» «Recioto della Valpolicella» e altri V.Q.P.R.D. della provincia.

n. *2* - «Valpolicella e Recioto della Valpolicella» e altri V.Q.P.R.D. della provincia.

n. *3* - «Soave» «Recioto di Soave» e altri V.Q.P.R.D. della provincia.

n. *4* - «Soave» «Recioto di Soave» «Lessini Durello» e altri V.Q.P.R.D. della provincia.

n. *5* - «Bardolino» e altri V.Q.P.R.D. della provincia.

n. *6* - «Bianco Custoza» «Lugana» «Garda» «Valdadige» e altri V.Q.P.R.D. della provincia.

VICENZA - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Gambellara».

n. *2* - «Colli Berici».

n. *3* - «Lessini Durello» «Breganze».

VITERBO - decreto ministeriale 23 dicembre 1996.

n. *1* - «Aleatico di Gradoli» «Cerveteri» « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» «Orvieto» «Vignanello» «Colli Etruschi viterbesi» «Tarquinia».

98A10833

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 dicembre 1998.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 400° anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini da inserire nelle serie speciali millesimo 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1998, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 1.000 celebrativa del 400° anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 400° anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini — da inserire nella serie speciale millesimo 1998 — aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 luglio 1998, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 21 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10899

DECRETO 14 dicembre 1998.

Emissione e modalità di cessione delle serie speciali millesimo 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale n. 503260 del 2 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1998, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa del 400° anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1998 e che occorre altresì disciplinarne le modalità di cessione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1998 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento «Caravelle», L. 1.000 bimetallica e L. 1.000 in argento celebrativa del 400° anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 1998 con le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

entro il 31 marzo 1999 sia tramite versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica», piazza G. Verdi n. 10, Roma, sia tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca popolare di Sondrio, coordinate: ABI 05696 CAB 03200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22), agenzia Roma 11, via Carlo Alberto n. 6/A - Roma;

dal 1° febbraio al 31 marzo 1999 direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, via Principe Umberto n. 4 - Roma.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizione inclusa, per acquisti unitari di serie:

a) in versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi .... L. 64.000

da 101 a 2.000 pezzi .... » 62.750

oltre 2.000 pezzi e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi ..... » 60.800

b) in versione proof:

da 1 a 100 pezzi .... L. 126.000

da 101 a 1.000 pezzi .... » 123.500

oltre 1.000 pezzi e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi ..... » 119.700

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i quantitativi di monete richiesti dall'Istituto stesso.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10900

DECRETO 16 dicembre 1998.

Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministero del tesoro viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto del 14 gennaio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1998 che ha fissato nella misura del 4,25% lordo il tasso di interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1998 che riduce di un punto il tasso di interesse da corrispondere per i depositi sui libretti postali di risparmio liberi e vincolati;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adeguare il tasso di interesse sulle contabilità speciali di cui sopra in relazione alla discesa del valore dell'interesse sul risparmio postale;

Decreta:

Articolo unico

Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 720/1984, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici, è stabilito nella misura del 3,50% lordo, con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il direttore generale: DRAGHI

98A10901

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 10 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 1 e 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto rettorale 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, con cui è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Visto il decreto rettorale 12 ottobre 1998, n. 1034, con il quale viene ulteriormente modificato lo statuto, mediante aggiunta al quarto comma dell'art. 62 della seguente frase: «In caso di facoltà con un numero di docenti di prima fascia inferiore a sette, il preside può essere eletto per un terzo mandato»;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 28 ottobre 1998, relativa alla pubblicazione del decreto di cui sopra;

Considerato che il testo contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* non è conforme al decreto rettorale 12 ottobre 1998, n. 1034, in quanto in sede di pubblicazione è stato omesso il comma 2 dell'art. 62 dello statuto;

Decreta:

Il decreto rettorale 12 ottobre 1998, n. 1034, pubblicato con omissione del comma 2 dell'art. 62, nella *Gazzetta Ufficiale* del n. 252 del 28 ottobre 1998, deve intendersi sostituito con il seguente testo:

Art. 62 *(Elezioni)*. — 1. La votazione per l'elezione degli organi è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto; essa avviene a scrutinio segreto.

2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Nella terza votazione, che si svolgerà non prima di sette e non oltre dieci giorni dopo la seconda e comonque non oltre quindi giorni dalla prima, si procede al ballottagio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione si effettua a scrutinio segreto.

4. Rettore, presidi di facoltà, presidenti di consiglio di corso di laurea o di diploma, direttori di dipartimento, membri del consiglio del personale tecnico-amministrativo, il vicepresidente del comitato dei sostenitori, i membri della giunta di dipartimento, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del vicepresidente del comitato dei sostenitori.

In caso di facoltà con numero di docenti di prima fascia inferiore a sette, il preside può essere eletto per un terzo mandato.

5. Il vice presidente della consulta dei dipartimenti, i membri del comitato per lo sport universitario, del consiglio degli studenti, del consiglio della ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al senato accademico e al consiglio di amministrazione, nonché i rappresentanti in senato accademico dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 11, comma 4, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del comitato per lo sport universitario.

6. Il decano o altro organo previsto da questo statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al più tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.

7. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.

8. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o più rappresentanti eletti o designati in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca. Per quanto riguarda le altre componenti, si procederà al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.

9. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'appossito regolamento da approvarsi dal senato accademico sentito il consiglio degli studenti.

Ferrara, 10 novembre 1998

Il rettore: CONCONI

98A10679

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 2 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato;

Ritenuto di dover procedere alla correzione di alcuni errori materiali e di punteggiatura presenti nel testo dello statuto, la cui rettifica si rende necessaria ai fini anche di non ingenerare incertezze interpretative, nonché alla diversa suddivisione di alcuni paragrafi;

Ritenuto, inoltre, di dover procedere, nel medesimo contesto del presente provvedimento, ad un adeguamento di alcuni riferimenti normativi contenuti nel testo dello statuto;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche.

Art. 2.

1. All'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera *m),* la dizione «regolamento per le attività amministrative, finanziarie e contabili» è sostituita dalla seguente «regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità»;

al comma 1, lettera *n),* la frase termina con la dizione «deliberati dalle singole strutture»;

la frase «Qualora la deliberazione del senato accademico richieda il parere del consiglio di amministrazione, per gli aspetti di competenza di questo organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del senato, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del consiglio di amministrazione» va a costituire un nuovo capoverso al termine del comma 1.

2. All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera *b),* la parola «bilancio» è sostituita con la parola «conto»;

al comma 1, lettera *g),* dopo la parola «regolamento» è aggiunta la dizione «di ateneo»;

al coma 1, lett. *l),* la frase termina con la dizione «è demandata al senato accademico.»;

la frase «Qualora la deliberazione del consiglio di amministrazione richieda il parere del senato accademico, per gli aspetti di competenza di questo organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del consiglio di amministrazione, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del senato accademico» va a costituire un nuovo capoverso al termine del comma 1;

al comma 3, dopo la lettera *i),* l'interpunzione «;» è sostituita con «.»;

al comma 3, la lettera *l),* è soppressa e quanto in essa disposto viene a costituire un nuovo capoverso.

3. All'art. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3, la dizione «riguardanti gli» è sostituita con «relativi agli».

4. All'art. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

al termine del comma 11, la dizione «comma 9» è sostituita con «comma 10».

5. All'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera *a),* dopo la parola «definire» viene aggiunta la seguente interpunzione «,»;

al comma 1, lettera *i)*, dopo la parola facoltà, è eliminata la seguente interpunzione «,»;

al comma 3, ultimo capoverso, dopo la parola «regolamento» viene aggiunta la dizione «di ateneo».

6. All'art. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 14, la dizione «regolamento delle attività amministrativo contabili» è sostituita con la seguente «regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità».

7. All'art. 33 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera *g)*, dopo la parola «responsabilità» viene aggiunta la seguente interpunzione «,»;

al comma 2, al termine della lettera *b)*, viene eliminata la dizione «da inoltrare al rettore»;

al comma 7, le parole «del corso di studio» sono sostituite con le seguenti «del dipartimento».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore il giomo successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato altresì sul bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 2 novembre 1998

Il rettore: MODICA

98A10680

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 26 novembre 1998.

Rettifica al decreto rettorale 23 ottobre 1998 concernente modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario orientale pubblicato nel supplemento ordinario n. 206 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1997 - serie generale;

Visto il decreto rettorale n. 1469 del 23 ottobre 1998, contenente ulteriori modifiche ed integrazioni al vigente statuto dell'Istituto universitario orientale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1998;

Decreta:

A rettifica del decreto rettorale n. 1469 del 23 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1998, il secondo capoverso delle premesse leggasi «*Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1997» in luogo di «*Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1998»; l'art. 61, quarto capoverso leggasi «il Presidente del collegio ...» in luogo di «il Presidente del Consiglio ...».

Napoli, 26 novembre 1998

p. *Il rettore:* AGRIMI

98A10678

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo al trasferimento alla Simest S.p.a., ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, della gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

Considerato che:

come previsto dall'art. 25, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a partire dal 1° gennaio 1999 è tra le altre trasferita alla Simest S.p.a. la gestione degli interventi agevolativi di seguito indicati, con i relativi fondi:

crediti agevolati all'esportazione, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

finanziamenti agevolati a fronte di programmi di penetrazione commerciale, di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

finanziamenti agevolati a fronte di spese per la partecipazione all'estero a gare internazionali, di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

come previsto dal suddetto art. 25, terzo comma, la Simest S.p.a. succede al Mediocredito Centrale S.p.a. nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui quest'ultimo è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti, relativi alla gestione degli interventi agevolativi sopra evidenziati;

a partire dalla medesima data, è inoltre soppresso il Comitato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero per l'amministrazione del fondo rotativo «394» e che le relative funzioni sono trasferite alla Simest S.p.a.;

al fine di evitare, in relazione al predetto trasferimento, difficoltà operative e prolungamenti dei tempi di gestione degli interventi sopra evidenziati è opportuno informare tempestivamente e con la più ampia diffusione possibile gli operatori delle modalità che, a partire dal 1° gennaio 1999, saranno adottate per lo svolgimento dei rapporti relativi agli interventi stessi.

Tutto ciò considerato, si comunica che, con riferimento alle sopra evidenziate leggi «227», «394» e «304»,
a partire dal 1° gennaio 1999:

ogni eventuale decisione in merito alle domande presentate al Mediocredito Centrale S.p.a. prima di tale data per la concessione di detti interventi agevolativi sarà assunta dalla Simest S.p.a. ed ogni eventuale ulteriore documentazione verrà richiesta o dovrà comunque essere ricevuta dalla Simest S.p.a. stessa;

la formalizzazione contrattuale e tutti gli atti ad essa eventualmente connessi nonché tutti gli adempimenti comunque conseguenti all'accoglimento delle domande di ammissione alle agevolazioni di cui a dette leggi, compresa l'erogazione dei contributi o dei finanziamenti, saranno di competenza della Simest S.p.a.;

restano validi ed efficaci tutti i diritti, gli obblighi e le situazioni giuridiche nascenti o comunque derivanti da contratti già stipulati con il Mediocredito Centrale S.p.a. e da decisioni già adottate dagli Organi preposti ed i relativi atti, si intenderanno riferiti alla Simest S.p.a., in virtù della successione disposta dal predetto art. 25 del decreto legislativo n. 143/1998;

tutte le fideiussioni e gli altri impegni di natura personale rilasciati a favore del Mediocredito Centrale S.p.a. da persone fisiche o giuridiche a fronte dei finanziamenti agevolati ai sensi delle sopra indicate leggi n. 394/1981 e n. 304/1990, in essere alla data del trasferimento alla Simest S.p.a., devono intendersi prestati a favore della Simest S.p.a. medesima, nella sua qualità di nuovo gestore degli interventi agevolativi trasferiti;

analogamente, gli impegni alla eventuale restituzione di contributi, assunti nei confronti del Mediocredito Centrale S.p.a. a fronte di interventi agevolativi già concessi ai sensi della legge n. 27/1977 ed ancora in essere alla data suddetta, devono intendersi assunti nei confronti della Simest S.p.a.;

nel caso in cui siano stati costituiti pegni, ipoteche o privilegi speciali a favore del Mediocredito Centrale S.p.a. in relazione agli interventi agevolativi di cui a dette leggi, tutti i diritti e obblighi nascenti da tali garanzie devono intendersi riferiti alla Simest S.p.a.;

ogni comunicazione o trasmissione di documentazione relativa a detti interventi dovrà essere indirizzata a:

Simest S.p.a., via Alessandro Farnese n. 4 - 00192 Roma;

tutti i pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo in relazione agli interventi agevolativi di cui alla legge n. 227/1977 dovranno essere effettuati mediante versamento sul seguente conto corrente bancario:

c/c bancario n. 6877629/02/00 intestato a Simest S.p.a. aperto presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Roma, coordinate bancarie 2002 - 3200;

tutti i pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo in relazione agli interventi agevolativi di cui alle legge n. 394/1981 e n. 304/1990 dovranno essere effettuati mediante versamento sul seguente conto corrente bancario:

c/c bancario n. 6877629/03/01 intestato a Simest S.p.a. - Fondo rotativo legge n. 394/1981 aperto presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Roma, coordinate bancarie 2002 - 3200.

Si comunica inoltre che, sempre con riferimento agli interventi di cui alle leggi «227», «394» e «304»:

la corrispondenza nonché la documentazione eventualmente inviata prima del 1° gennaio 1999 e perventua al Mediocredito Centrale S.p.a. dopo detta data si intenderà pervenuta alla Simest S.p.a. alla stessa data di arrivo al Mediocredito Centrale S.p.a.;

restano validi ed efficaci tutti i pagamenti eventualmente già disposti prima del 1° gennaio 1999 sui conti correnti bancari intestati al Mediocredito Centrale S.p.a.;

eventuali modifiche relative ai dati sopra indicati saranno comunicate direttamente dalla Simest S.p.a. agli operatori interessati.

98A10876

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «Izovac Au K/61-BS»

Decreto n. 191 del 9 novembre 1998

Medicinale veterinario ad azione immunologica IZOVAC AU K/61-BS vaccino da virus vivo apatogeno, con delezione gE-, contro la pseudorabbia dei suini.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., Brescia, via Cremona n. 282 - codice fiscale 00291440170.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Brescia.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 10 dosi (20 ml), A.I.C. n. 102624018;

flacone da 50 dosi (100 ml), A.I.C. n. 102624032;

flacone da 100 dosi (200 ml), A.I.C. n. 102624020.

Composizione: una dose di vaccino da 2 ml contiene:

virus vivo apatogeno, con delezione gE- della pseudorabbia ceppo K/61-BS 10^5 TCID ^{50};

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini da ingrasso.

Indicazioni terapeutiche: profilassi della pseudorabbia dei suini all'ingrasso.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincocin Vet»

Decreto n. 197 del 30 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOCIN VET compresse da 200 mg - confezioni da 20 e 100 compresse (A.I.C. numeri 100224031, 100224043).

Titolare A.I.C.: ditta Pharmacia e Upjohn S.p.a. di Milano - codice fiscale 07089990159.

Modifica apportata: produttore: (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento e controllo) le operazioni terminali di confezionamento vengono effettuate presso l'officina Global Pharm Inc. Don Mills, Ontario (Canada) (che effettuerà anche la produzione del medicinale) con effettuazione delle operazioni di controllo presso lo stabilimento Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. Puurs (Belgio).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10834

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Amikavet», «Aminovet 7%», «Deponal», «Eritrovet», «Gentavet», «Gentavet forte», «Gentavet N», «Prazil N iniettabile», «Prazil N orale», «Prazil orale».

Decreto n. 198 del 30 novembre 1998

Prodotti per uso veterinario di seguito elencati.

Titolare A.I.C.: società Pierzoo-Rhone Merieux di Milano.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via V. Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

La produzione il controllo ed il confezionamento continuano essere effettuati nello stabilimento Pharminvest S.p.a. sita in Milano, via Noto n. 7.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni dei prodotti per uso veterinario sottoelencati vengono confermati o attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuno indicati:

AMIKAVET:
flacone da 2,5 ml;
flacone da 5 ml, A.I.C. n. 101319010;
flacone da 20 ml, A.I.C. n. 101319034;
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101319061;
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101319059;
flacone da 250 ml, A.I.C. n. 101319046;
flacone da 500 ml, A.I.C. n. 101319022;

AMINOVET 7 %:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101304018;
flacone da 250 ml, A.I.C. n. 101304020;

DEPONAL:
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101306013;

ERITROVET:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101316014;
flacone da 250 ml, A.I.C. n. 101316026;

GENTAVET:
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101307015;

GENTAVET FORTE:
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101307054;
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101307039;
flacone da 250 ml, A.I.C. n. 101307041;
flacone da 500 ml, A.I.C. n. 101307027;
flacone da 1000 ml, A.I.C. n. 101307066;

GENTAVET N:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 100073079;
flacone da 500 ml, A.I.C. n. 100073093;

PRAZIL N INIETTABILE:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101305023;
flacone da 250 ml, A.I.C. n. 101305035;

PRAZIL N ORALE:
flacone da 1000 ml, A.I.C. n. 101305062;
flacone da 5000 ml, A.I.C. n. 101305086;

PRAZIL ORALE:
flacone da 250 ml, A.I.C. n. 101305050;
flacone da 500 ml, A.I.C. n. 101305047;
flacone da 1000 ml, A.I.C. n. 101305011.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10835

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Akiderm», «Akipor», «Bivirovax», «Caniffa», «Canivax L», «Corifelin», «Derflù», «Equiffa», «Eurican», «Feliniffa R», «Geskygrip», «Geskypur G1», «Griporiffa», «Hexadog», «Ibepur», «Iffavax IBR», «Leucat», «Leucorifelin», «Merilyme», «Mucobovin», «Mucosiffa», «Parvodog», «Parvoject», «Pirodog», «Pneumodog», «Primodog», «Quadricat», «Rabisin», «Serocat», «Serum antitetanique 1000», «Tetagripiffa», «Tetradog», «Trivacton 6», «Trivorovax», «Vacores».

Decreto n. 199 del 30 novembre 1998

Prodotti per uso veterinario di seguito elencati.

Titolare A.I.C.: società Rhone Merieux - Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo-Rhone Merieux di Milano.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a, con sede legale e fiscale in Milano, via V. Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

La produzione il controllo ed il confezionamento continuano essere effettuati nello stabilimento Merial di Lione (Francia).

Numeri di A.I.C.: alle confezioni dei prodotti per uso veterinario sottoelencati vengono confermati o attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuno indicati:;

AKIDERM:
scatola da 100 dosi, A.I.C. n. 102381017;
scatola da 50 dosi, A.I.C. n. 102384029;

AKIPOR:
scatola da 50 dosi, A.I.C. n. 102383027;
scatola da 100 dosi, A.I.C. n. 102383015;
scatola da 10 dosi, A.I.C. n. 102383039;

BIVIROVAX:
scatola da 10 dosi, A.I.C. n. 100083017;

CANIFFA:
scatola 1 blister monodose, A.I.C. n. 100084021;
10 dosi, A.I.C. n. 100084019;

CANIVAX L:
1 blister monodose, A.I.C. n. 101313017;
10 flaconi monodose, A.I.C. n. 101313029;

CORIFELIN:
1 blister monodose, A.I.C. n. 101317016;
10 flaconi monodose, A.I.C. n. 101317028;

DERFLÙ:
flacone da 50 dosi, A.I.C. n. 102295021;
flacone da 100 dosi, A.I.C. n. 102295019;

EQUIFFA:
1 blister monodose, A.I.C. n. 100020015;
10 blister monodose, A.I.C. n. 100020039;

EURICAN:
10 dosi, A.I.C. n. 102293014;
100 dosi, A.I.C. n. 102293026;

FELINIFFA R:
1 blister monodose, A.I.C. n. 101315024;
10 blister monodose, A.I.C. n. 101315012;

GESKYGRIP:
flacone da 50 ml (25 dosi), A.I.C. n. 100014024;

GESKYPUR G1:
flacone da 20 ml (10 dosi), A.I.C. n. 101327017;
flacone da 100 ml (50 dosi), A.I.C. n. 101327029;

GRIPORIFFA:
flacone da 50 ml (50 dosi), A.I.C. n. 101330013;

HEXADOG:
10 dosi, A.I.C. n. 100309018;

IBEPUR:
flacone da 50 ml (25 dosi), A.I.C. n. 100323017;

IFFAVAX IBR:
flacone da 100 ml (20 dosi), A.I.C. n. 101309019;

LEUCAT:
1 blister monodose, A.I.C. n. 100118013;
10 flaconi monodose, A.I.C. n. 100118025;

LEUCORIFELIN:
1 blister monodose, A.I.C. n. 101318020;
10 dosi, A.I.C. n. 101318018;

MERILYME:
1 flacone monodose, A.I.C. n. 102248010;
10 flaconi monodose, A.I.C. n. 102248022;

MUCOBOVIN:
flacone da 20 ml (10 dosi), A.I.C. n. 101946046;
flacone da 2 ml (monodose), A.I.C. n. 101946034;

MUCOSIFFA:
flacone da 10 dosi, A.I.C. n. 101611010;
flacone monodose, A.I.C. n. 101611022;

PARVODOG:
1 blister monodose, A.I.C. n. 101314045;
10 dosi, A.I.C. n. 101314019;
100 dosi, A.I.C. n. 101314033;

PARVOJECT:
flacone da 10 ml (5 dosi), A.I.C. n. 101328021;
flacone da 50 ml (25 dosi), A.I.C. n. 101328019;

PIRODOG:
1 blister monodose, A.I.C. n. 100366018;

PNEUMODOG:
10 flaconi monodose, A.I.C. n. 101326015;

PRIMODOG:
10 flaconi monodose, A.I.C. n. 100162015;

QUADRICAT:
1 blister monodose, A.I.C. n. 100297011;
10 dosi, A.I.C. n. 100297023;

RABISIN:
1 blister monodose, A.I.C. n. 101311013;
10 flaconi monodose, A.I.C. n. 101311037;
100 flaconi monodose, A.I.C. n. 101311025;

SEROCAT:
10 flaconi da 5 ml, A.I.C. n. 101333019;

SERUM ANTITETANIQUE 1000:
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101334011;

TETAGRIPIFFA:
1 blister monodose, A.I.C. n. 100019013;
10 blister monodose, A.I.C. n. 100019025;

TETRADOG:
1 blister monodose, A.I.C. n. 101322016;
10 dosi, A.I.C. n. 101322028;
100 dosi, A.I.C. n. 101322030;

TRIVACTON 6:
10 flaconi da 5 ml (10 monodose), A.I.C. n. 100273010;
flacone da 50 ml (25 dosi), A.I.C. n. 100273046;

TRIVOROVAX:
1 blister monodose, A.I.C. n. 101321014;
10 dosi, A.I.C. n. 101321038;
100 dosi, A.I.C. n. 101321026;

VACORES:
flacone da 10 ml (5 dosi), A.I.C. n. 102266018;
flacone da 50 ml (25 dosi), A.I.C. n. 102266020.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10836

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25294 dell'11 novembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1995 al 29 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sigros distribuzione, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Trapani e Marsala (Trapani), per i quali è stato sipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 38,36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, di cui 4 part-time da 20 a 18,77 ore medie e 1 part-time da 24 a 23,02 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 57 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sigros distribuzione, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del deceto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25295 dell'11 novembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Video levante, con sede in Taranto e unità di Taranto, per i quali è stato sipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 14 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, n. 25232.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e l'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Video Levante, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25296 dell'11 novembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 24 maggio 1994 al 23 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini nord mensa c/o Innse Innocenti, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, su un organico complessivo di n. 1744 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 settembre 1995 n. 18915.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord mesa c/o Innse Innocenti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25297 dell'11 novembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 23 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini nord mensa c/o Innse Innocenti, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato sipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di n. 2000 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord mensa c/o Innse Innocenti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del deceto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25298 dell'11 novembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca soc. editrice de l'Unità dal 7 maggio 1998 l'Unità edit. multimediale, con sede in Roma, e unità di Bologna, Firenze, Milano, Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 23,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 200 unità, su un organico complessivo di n. 345 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 aprile 1998, n. 24349.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca soc. editrice de l'Unità dal 7 maggio 1998 l'Unità edit. multimediale, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto l egislativo 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25299 dell'11 novembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 24 novembre 1997 al 23 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Swisel italiana, con sede in Sovicille (Siena), e unità di Sovicille (Siena), per i quali è stato sipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 59 unità, su un organico complessivo di n. 62 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 aprile 1998, n. 24656.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Swisel italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dal comma 4, art. 6, del decreto legislativo 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25300 dell'11 novembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1º giugno 1998 al 31 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno, e unità di Ascoli Piceno, S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Giulianova (Teramo), Lanciano (Chieti) e Montesilvano (Pescara), per i quali è stato sipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 40,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di n. 194 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legislativo 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, come sopra disposto, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25301 dell'11 novembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAITAL Fabbrica italiana altoparlanti, con sede in San Donato Milanese (Milano), e unità di Chieve (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 93 unità, su un organico complessivo di n. 188 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAITAL Fabbrica italiana altoparlanti, a corrispondere il particolare beneficio previsti dal comma 4, art. 6, del decreto legislativo 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, come sopra disposto, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25302 dell'11 novembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 23 febbraio 1998 al 22 febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castellanza & Borri, con sede in Busto Arsizio (Varese), e unità di Besnate (Varese) e Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato sipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 36 unità, su un organico complessivo di n. 58 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 24875.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castellanza & Borri, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legislativo 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25303 dell'11 novembre 1998, è autorizzata, limitatamente per il periodo dal 1º giugno 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Puleggia, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), e unità di Castelfranco Veneto (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di n. 96 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 marzo 1996, n. 20346.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Puleggia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236 tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel deceto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

98A10730

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente la suddivisione del territorio nazionale in zone di gravità per gli strumenti per pesare

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1998, n. 1297966, è stata prorogata di 180 giorni l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 ottobre 1997, come modificato dal decreto 21 maggio 1998, riguardante la suddivisione del territorio nazionale in zone di gravità di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, al fine di adeguare la normativa nazionale alle nuove modalità di individuazione delle predette zone di gravità elaborate dal CECIP e dal WELMEC il 6-7 ottobre 1998

98A10852

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

al capitano dei Carabinieri Enrico Carpentieri con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio soccorreva, unitamente a due Carabinieri, due donne intrappolate in un'abitazione riuscendo a trarle in salvo benché travolto e ferito da improvvisa ondata di fango. Interveniva poi con tenace e coraggiosa determinazione, pur consapevole dell'incombente, estremo pericolo, in soccorso di altro malcapitato sommerso dalla massa melmosa e, allo stremo delle forze perché investito da ulteriore e violenta ondata, lo sorreggeva fino all'accorrere di altri militari. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Siano (SA);

all'appuntato dei Carabinieri Vincenzo Comitini con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, soccorreva, unitamente al comandante della compagnia e ad altro militare, due donne intrappolate in un'abitazione riuscendo a trarle in salvo benché travolto e ferito da nuova e improvvisa ondata di fango. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Siano (SA);

al Carabiniere Nunzio Coppola con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, soccorreva, unitamente al comandante della compagnia e ad altro militare, due donne intrappolate in un'abitazione riuscendo a trarle in salvo benché travolto e ferito da nuova e improvvisa ondata di fango. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Siano (SA);

al Carabiniere Umberto Ferraro con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio, unitamente a pari grado, pur consapevole dell'incombente, estremo pericolo, riusciva a trarre in salvo un'anziana donna rimasta intrappolata con altre persone nella propria abitazione. Con tenace e generosa determinazione tornava a soccorrere gli altri malcapitati ma veniva travolto da nuova ed impetuosa ondata di fango, cui riusciva a sottrarsi solo per il tempestivo intervento del commilitone. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (SA);

al Carabiniere ausiliario Antonio Tolentino con la seguente motivazione: «In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio, unitamente a pari grado, pur consapevole dell'incombente, estremo pericolo, riusciva a trarre in salvo un'anziana donna rimasta intrappolata con altre persone nella propria abitazione. Con tenace e coraggiosa determinazione, esponendosi ad ulteriore rischio, prestava poi tempestivo e risolutivo aiuto al parigrado che, tornando a soccorrere altri malcapitati, era stato travolto da nuova ed impetuosa ondata di fango. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (SA);

al tenente dei Carabinieri Antonello Angeli con la seguente motivazione: «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, soccorreva tre anziane donne — una delle quali inferma — rimaste intrappolate in un'abitazione già invasa dal fango e, impegnando ogni risorsa fisica, riusciva a risalire la crescente corrente melmosa ed a trarle in salvo. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Quindici;

al maresciallo capo dei Carabinieri Mario Vietri con la seguente motivazione: «In occasione di un eccezionale movimento franose che investiva un centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, soccorreva tre anziane donne — una delle quali inferma — rimaste intrappolate in un'abitazione già invasa dal fango e, impegnando ogni risorsa fisica, riusciva a risalire la crescente corrente melmosa ed a trarle in salvo. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Quindici;

al maresciallo dei Carabineri Matteo Fornari con la seguente motivazione: «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, soccorreva tre anziane donne — una delle quali inferma — rimaste intrappolate in un'abitazione già invasa dal fango e, impegnando ogni risorsa fisica, riusciva a risalire la crescente corrente melmosa ed a trarle in salvo. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Quindici;

al Carabiniere Stefano Stefanelli con la seguente motivazione: «In occasione di un eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, soccorreva tre anziane donne — una delle quali inferma — rimaste intrappolate in un'abitazione già invasa dal fango e, impegnando ogni risorsa fisica, riusciva a risalire la crescente corrente melmosa ed a trarle in salvo. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Quindici.

98A10887

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

Esercizio provvisorio della stazione di trasferimento dei rifiuti urbani realizzato nel comune di Troia, a servizio dei comuni del sub Appennino Dauno Meridionale costituenti il bacino di utenza FG3.

Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia, con ordinanza 30 ottobre 1998, n. 21, visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1997 con il quale è stato prorogato a tutto il 31 dicembre 1998 lo stato di emergenza socio economico ambientale nella regione Puglia, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti ed alla tutela delle acque; viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997 e n. 2776 del 31 marzo 1998 che affidano l'incarico di commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia al presidente della regione; ordina:

1) l'esercizio provvisorio per mesi sei, a decorrere dalla effettiva data di entrata in esercizio, della stazione di trasferimento dei rifiuti urbani realizzata nel comune di Troia (Foggia), a servizio dei comuni del sub Appennino Dauno Meridionale ricadenti nel bacino di utenza FG3.

Nei sei mesi di esercizio provvisorio devono comunque essere completate le procedure dì collaudo dell'impianto;

2) l'entrata in esercizio dell'impianto è subordinata:

alla posa in opera di barriere battigomma da posizionare in cima alla rampa di scarico, per impedire l'arretramento oltre il limite di sicurezza dei camion in fase di scarico;

al posizionamento di almeno tre estintori a servizio del gruppo elettrogeno, della fossa di carico e dei contenitori di rifiuti infiammabili;

3) il sindaco del comune di Troia (Foggia), comunica l'avvenuto completamento delle opere di cui al precedente punto 2) e la conseguente data di entrata in esercizio dell'impianto all'amministrazione provinciale di Foggia, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia;

4) il presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia, dispone, a seguito della comunicazione del sindaco di Troia, la verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere prescritte al precedente punto 2).

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di notifica dello stesso ed è notificato per l'esecuzione al sindaco del comune di Troia e al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, ai sindaci dei comuni costituenti il bacino di utenza FG3, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Foggia, alla regione Puglia.

98A10888

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 4366, in data 30 novembre 1998, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della Società cooperativa Progetto Scena a r.l. in liquidazione, con sede legale in Aosta, via Croce di Città n. 35, costituita con atto a rogito del notaio Ottavio Bastrenta, in data 18 aprile 1988, iscritta al n. 5437 del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Con deliberazione n. 4366, in data 30 novembre 1998, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della Società cooperativa Vacanzeincoop a r.l., con sede legale in Pont-Saint-Martin (Aosta), via Verna n. 16, costituita con atto a rogito del notaio Maria Gentile, in data 16 gennaio 1987, iscritta al n. 4862 del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Con deliberazione n. 4366, in data 30 novembre 1998, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore della Società cooperativa L'Era - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede legale in Fontainemore (Aosta), costituita con atto a rogito del notaio Gian Maria Soudaz, in data 18 agosto 1974, iscritta al n. 1386 del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Con deliberazione n. 4366, in data 30 novembre 1998, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della Società cooperativa Consumo di Champorcher a r.l. in liquidazione, con sede legale in Champorcher (Aosta) - capoluogo, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Colombo, in data 26 febbraio 1956, iscritta al n. 2758 del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Con deliberazione n. 4366, in data 30 novembre 1998, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della Società cooperativa Turisport a r.l. in liquidazione, con sede legale in Aosta, via Croce di Città n. 16, costituita con atto a rogito del notaio Andrea Fedele, in data 14 ottobre 1980, iscritta al n. 2419 del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Con deliberazione n. 4366, in data 30 novembre 1998, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della Società cooperativa Publi Source des Idées Coopératives a r.l. in liquidazione, con sede legale in Pont-Saint-Martin (Aosta), via Chanoux n. 37, costituita con atto a rogito del notaio Ottavio Bastrenta, in data 29 aprile 1981, iscritta al n. 2580 del registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

98A10867

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 484.000**
- semestrale .... **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 396.000**
- semestrale .... **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 110.000**
- semestrale .... **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 102.000**
- semestrale .... **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 260.000**
- semestrale .... **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 101.000**
- semestrale .... **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 254.000**
- semestrale .... **L. 138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.045.000**
- semestrale .... **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 935.000**
- semestrale .... **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .... **L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo .... **L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .... **L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .... **L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .... **L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 451.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 6 0 9 8 *

L. 1.500